



ORIGINALE



**COMUNE DI SCICLI**  
*(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)*

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

<p><u>n. 140</u> del registro</p> <p>data <u>03/10/2018</u></p>	<p><b>OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tipo per la gestione degli impianti sportivi comunali.</b></p>
---	--

L'anno duemiladiciotto addì Tre del mese di Ottobre alle ore 17,00 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

**LA GIUNTA COMUNALE**

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco		
RICCOTTI Caterina	V. Sindaco		
VINDIGNI Giorgio Giuseppe	Assessore		
PITROLO Viviana	Assessore		
CARPINO Pasquale	Assessore		X

Partecipa il v. Segretario Comunale Dott.ssa. **Valeria Drago**.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto .

**LA GIUNTA COMUNALE**

- Vista la proposta presentata di cui all'oggetto che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/19991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario Dott.ssa G. M. Galanti in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
  - Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati ;
  - Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
  - Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
  - Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
  - Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato;
- Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

### DELIBERA

**Di approvare per la causale in premessa, la proposta di cui all'oggetto e per l'effetto di:**

1. **dare atto** che le premesse in narrativa dell'allegata proposta costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **approvare** lo schema di convenzione-tipo, che si allega, sotto la lett. A), al presente provvedimento composto da n. 18 articoli, quale parte integrante e sostanziale, al fine di individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e il soggetto gerente in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti sportivi comunali;
3. **dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa alcuno per l'Amministrazione Comunale;
4. **dare atto** che al presente provvedimento si allega la proposta di cui all'oggetto, quale parte integrante e sostanziale, completa dell'unito foglio contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

### LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



**REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 49

del 03.10.2018

**Oggetto: Approvazione schema di convenzione – tipo per la gestione degli impianti sportivi comunali.**

La sottoscritta Angela Maria Verdirame, nella qualità di Capo Settore II Benessere di Comunità, Cultura e Istruzione, su espressa direttiva dell'Assessore allo Sport e Politiche Giovanili, Avv. Caterina Riccotti, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

**Visto** il vigente regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 01/03/2018;

**Visto** in particolare l'art. 5 - comma 2 - del succitato regolamento, ove viene demandato alla Giunta Municipale, tra l'altro, la classificazione dell'eventuale rilevanza economica degli impianti e, conseguentemente, l'individuazione degli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e i soggetti che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, approvando i relativi schemi di convenzioni-tipo;

**Vista** la delibera di G.C. n. 132 del 25.09.2018 con la quale, fra l'altro:

- è stata approvata la classificazione parziale degli impianti sportivi di proprietà comunale;
- si è proceduto alla presa d'atto, ai fini dell'individuazione degli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e i soggetti che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, con successivo provvedimento, all'approvazione dei relativi schemi di convenzioni-tipo, preliminarmente all'avvio delle procedure di affidamento;

**Ritenuto** garantire la gestione degli impianti mediante affidamento ai soggetti individuati dall'art. 21 del vigente regolamento comunale, ovvero ad associazioni sportive, società operanti nel settore e/o cooperative anche di tipo "B" o da Società e/o Imprenditori che svolgono attività commerciali correlate alla pratica dell'attività sportiva;

**Visto** lo schema di convenzione redatto dal Servizio Sport e Politiche Giovanili che individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e i soggetti che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti sportivi comunali;

**Ritenuto** opportuno provvedere in merito approvando lo schema di convenzione composto da n. 18 articoli;

**Richiamata:**

- la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2018, con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2018-2020;

**Vista** la delibera di G.C. n. 10 del 31.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;


**Visto** il D.lgs. 18/08/2000, n.267 e le LL.RR. nn.48/91, 7/92, 23/98, 30/2000 e ss.mm.ii.;

**Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione**

- 1. le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- 2. di approvare** lo schema di convenzione-tipo, che si allega, sotto la lett. A), al presente provvedimento composto da n. 18 articoli, quale parte integrante e sostanziale, al fine di individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e il soggetto gerente in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti sportivi comunali;
- 3. di dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa alcuno per l'Amministrazione Comunale.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Prof. Luigi Nifosi



**IL RESPONSABILE DI P.O.**


Angela Vergerame



**Visto:**

**L'Assessore allo Sport e Politiche Giovanili**

**Avv. Caterina Riccotti**





**COMUNE DI SCICLI**  
Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
**SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA', CULTURA E ISTRUZIONE**  
**SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI**



Allegato alla proposta di delibera della G.C. n. 49 del 03.10.2018

**Oggetto: Approvazione schema di convenzione – tipo per la gestione degli impianti sportivi comunali.**

---

**PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 E AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE  
Scicli, li 03.10.2018

**Il Responsabile di P.O.**  
Angela Verdrame

---


**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, li 03/10/2018

**Il Responsabile di P.O. Settore III Entrate e Finanze**  
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

*Galanti*



**CONVENZIONE TIPO**  
**per la concessione della gestione di impianto sportivo**

**DENOMINATO :** \_\_\_\_\_  
**SITO IN :** \_\_\_\_\_  
**ALLA** \_\_\_\_\_  
**PERIODO : DAL** \_\_\_\_\_ **AL** \_\_\_\_\_

L'anno duemiladiciotto, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ 2018, in Scicli, negli Uffici Comunali di \_\_\_\_\_ del Comune di Scicli;

TRA

Il Comune di Scicli (C.F. 00080070881 ), rappresentato dal \_\_\_\_\_ che qui stipula in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di Scicli, d'ora in avanti denominata Comune,

E

Il/la \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_ ) con sede in Scicli via \_\_\_\_\_, rappresentata dal \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in via \_\_\_\_\_ che intervenendo in rappresentanza delle rispettive parti, dichiarano espressamente che i dati loro riguardanti sono veritieri e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto

PREMESSO CHE

- con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 01/03/2018, è stato approvato il Regolamento Comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali;
- con delibera di G.C. n. 132 del 25.09.2018 è stata approvata, fra l'altro, la classificazione degli impianti sportivi comunali, dando mandato al Settore di avviare le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali e di predisporre tutti gli atti inerenti la gestione delle strutture comunali;
- con determina del Responsabile di P.O. del Settore II n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, - R.G. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono state avviate le modalità di affidamento del predetto bene patrimoniale, individuato e descritto nella valutazione tecnica immobiliare di cui alla nota prot. AMP2627 del 12.06.2018, allegata alla presente come parte integrante e sostanziale;
- il Comune dispone dell'impianto sportivo denominato \_\_\_\_\_ sito in \_\_\_\_\_ e che la \_\_\_\_\_ si è aggiudicato l'affidamento in gestione del suddetto impianto a seguito della manifestazione di evidenza pubblica tenutasi in data \_\_\_\_\_, e la cui assegnazione è stata approvata con determina del Responsabile di P.O. del Settore II n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, - R.G. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

## TUTTO CIO' PREMESSO

tra i contraenti viene convenuto e stipulato quanto segue :

Il Comune concede alla Società/Ditta \_\_\_\_\_, che accetta, la gestione dell'impianto sportivo \_\_\_\_\_ sito in \_\_\_\_\_ denominato \_\_\_\_\_

### Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Costituisce oggetto della convenzione la gestione dell'impianto sportivo \_\_\_\_\_ sito in \_\_\_\_\_

Il patrimonio comunale concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, tecnologici, arredi ed attrezzature, facenti parte del complesso sportivo e descritti **nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano**, meglio descritti nella valutazione tecnica immobiliare di cui alla nota prot.AMP2627 del 12.06.2018, allegata alla presente;

La gestione, come descritto agli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche economiche e produttive inerenti la gestione.

In attuazione delle finalità suesposte di realizzare forme di partecipazione dell'organizzazione ed erogazione dei servizi, l'attività di volontariato, assicurata dal concessionario deve costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.

Il concessionario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente, deve procedere, a suo carico e nelle forme ritenute, nel rispetto della normativa, più consone, alla assunzione del personale occorrente.

Il concessionario risponde, in ogni caso, dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario ed è tenuto a comunicare al Comune, l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del dirigente responsabile dell'impianto se diverso dal Presidente legale rappresentante; I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione, tramite i suoi servizi ispettivi, nei limiti previsti dalla presente convenzione di gestione;

E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto della concessione, salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività necessaria alla gestione stessa, nei limiti e con le modalità previsti dalla presente convenzione;

Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del Comune, salvo causa di forza maggiore e sempre previa comunicazione all'Ente.

### Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione decorre dalla data di stipula della presente. La durata, stabilita in relazione al programma di manutenzione ordinaria e migliorativa che il Concessionario si impegna a realizzare è determinato in anni \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_). Il primo è da considerarsi di prova. I successivi \_\_\_\_\_ saranno confermati in maniera automatica, ma solo nel caso in cui durante l'anno di prova non vengano a determinarsi contenziosi tra il gestore e il Comune. E' escluso ogni rinnovo tacito.

Oltre che per lo spirare del termine finale la concessione potrà cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

### **Art. 3 – RESPONSABILITA' DEL GESTORE – GARANZIE**

Il concessionario risponde, durante il periodo di gestione, dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature ed arredi dell'intero complesso sportivo. A tale scopo all'atto della consegna dell'impianto sarà redatto un verbale di consistenza in contraddittorio tra il gestore e il Settore dell'U.T.C. competente in materia.

Parimenti, al termine della gestione, si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerata danno la normale usura secondo un corretto utilizzo.

Il concessionario solleva, altresì, il Comune da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi presso la struttura sportiva in parola, nel corso di tutte le attività ammesse.

A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il concessionario ha stipulato la polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione, il concessionario ha versato la cauzione pari a €. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) così come previsto dal vigente Codice degli Appalti e ss.mm.ii.

### **Art. 4 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'**

L'utilizzo del complesso sportivo, compreso ogni impianto, attrezzatura ed arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali, salvo espresse esclusioni.

Per lo svolgimento delle attività il Concessionario ha l'obbligo di mantenere le condizioni di agibilità, di sicurezza ed atti similari prescritti dalle norme vigenti e sempre che ciò non comporti esecuzioni di lavori, modifiche, migliorie e adattamenti che restano a carico del Comune.

Il gestore dovrà attenersi scrupolosamente al mantenimento delle destinazioni sportive d'uso in atto nell'impianto sportivo oggetto dell'affidamento.

Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela della salute ed igiene pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o le altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate. L'organizzazione delle attività ammesse compete al concessionario e deve essere improntata a criteri di efficacia e di efficienza e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

Il concessionario si impegna, altresì, a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva delle associazioni e dei praticanti, a proporre attività sportiva e motoria aperta alla generalità dei cittadini ed adeguate al soddisfacimento di esigenze formative educative di tempo libero, di mantenimento e/o di recupero fisico-motorio, secondo le diverse fasce di età.

### **Art. 5 UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

L'accesso agli impianti è disciplinato dalla presente convenzione, secondo un calendario ed orario di fruizione in relazione alle diverse fasce di età, che stabilirà i giorni e le ore in cui gli impianti sportivi dovranno essere messi a disposizione per le discipline sportive promosse dalle Associazioni o Società, nonché dalle scuole, attività sociali e/o culturali, manifestazioni celebrative organizzate dall'Amministrazione Comunale anche in collaborazione con associazioni di volontariato.

Il calendario e gli orari devono essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile dal pubblico.

I luoghi del complesso sportivo, utilizzabili senza particolari autorizzazioni del Concessionario



(aree verdi, parchi, aree gioco, aree per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico e come tali in essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi.

#### **Art. 6 – CONSUMI IMPOSTE E TASSE**

Il concessionario è titolare dei contratti per tutte le utenze energetiche di cui si assume ogni onere, amministrativo e di esercizio, è titolare di ogni imposta e tassa, comprese quella relativa allo smaltimento dei rifiuti e acqua.

Sono, altresì, a carico del Concessionario, tutte le spese relative al materiale di consumo sportivo e non.

La voltura delle utenze e delle imposte, nessuna esclusa, dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla avvenuta consegna dell'impianto, pena la decadenza automatica della concessione.

Il concessionario è tenuto a effettuare il versamento del canone dovuto, per l'importo determinato in sede di gara, entro ogni mese di gennaio a decorrere da quello successivo all'anno in cui viene consegnato l'impianto.

#### **Art. 7 – SORVEGLIANZA E CUSTODIA**

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il concessionario.

Dell'attività di custodia e degli oneri connessi, risponde il concessionario.

#### **Art. 8 - GESTIONE ECONOMICA**

La particolare forma di affidamento della gestione del complesso sportivo, impone al concessionario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, operando scelte mirate e avvalendosi, in via preferenziale del volontariato molto presente nel mondo sportivo e delle cooperative.

Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria del concessionario, delle quali il Comune può prendere visione, lo stesso concessionario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed uscita, sul modello all'uopo predisposto dal gestore e approvato dall'ufficio competente.

#### **Art. 9 – RENDICONTO DELLA GESTIONE**

Ai fini informativi, entro il mese di febbraio di ogni anno, il Concessionario presenta al Comune il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare.

Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale; dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al proseguimento delle finalità dell'Amministrazione.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario.

Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli con proprio personale appositamente incaricato, anche senza preavviso alcuno.

#### **Art. 10 – ATTIVITA' ECONOMICHE COLLATERALI**

Al concessionario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo:

- il diritto esclusivo di pubblicità;

- l'esercizio di bar e ristoro, ricorrendone le condizioni;
- l'esercizio di vendita di articoli sportivi, ricorrendone le condizioni.

La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori. Ogni onere e ogni provento sono a carico ed a favore del concessionario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

#### **Art.11 - TARIFFE**

Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe dovute, per l'utilizzo degli impianti spettano al concessionario. Le tariffe da applicare dovranno essere comunicate all'atto della presentazione dell'offerta. Eventuali variazioni delle stesse dovranno essere autorizzate dal Comune, a seguito di dettagliata e motivata analisi.

#### **Art. 12 - MANUTENZIONE E SPESE ORDINARIE**

La concessione comprende tutte le operazioni di ordinaria manutenzione, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo, ivi compreso le aree verdi, parchi, aree gioco, aree per il pubblico qualora esistenti. Gli interventi giornalieri e periodici effettuati dovranno essere segnati in un registro che dovrà essere tenuto nella struttura. Il concedente si riserva il diritto di svolgere direttamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo, anche senza preavviso alcuno.

La concessione comprende inoltre ogni spesa ordinaria necessaria allo svolgimento delle attività ammesse all'impianto.

Il concessionario, previa comunicazione al Comune potrà, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità dell'impianto, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario.

#### **Art. 13 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA O MIGLIORATIVA**

La manutenzione straordinaria è a carico del concedente, salvo quanto previsto al comma seguente. In ragione della durata della convenzione il concessionario potrà realizzare opere di adeguamento nonché le opere di manutenzione migliorativa, necessarie ed indispensabili, secondo modalità e tempi da concordarsi in separata sede con il Comune.

Ulteriori interventi migliorativi e/o di manutenzione straordinaria, non compresi nel precedente comma restano a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Il concessionario potrà proporre di provvedere alla loro realizzazione all'Amministrazione Comunale, la quale si riserva, valutata l'offerta, di concedere un contributo a sostegno delle spese e/o di autorizzare comunque l'esecuzione dei lavori che il concessionario porterà a termine in proprio. Nulla sarà dovuto al concessionario per l'eventuale interruzione dell'attività legata alla esecuzione di tali lavori.

Nei casi di cui al precedente comma, l'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, di valutare a suo insindacabile giudizio e, previa acquisizione del parere di congruità tecnica e contabile, l'eventualità di procedere alla compensazione tra le somme necessarie e documentate per l'esecuzione dei lavori e il canone annuo dovuto per la concessione dell'impianto.

Il concessionario ha l'obbligo di segnalare al concedente ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione con tempestività.

Della mancata o trascurata manutenzione straordinaria, che possa incidere sulla regolarità del servizio, purchè in presenza della segnalazione compiuta formalmente dal concessionario, risponde il concedente.

Nel corso della validità della convenzione il concessionario, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute, può realizzare, di propria iniziativa, previa comunicazione ed assenso del concedente, ulteriori opere di manutenzione migliorative.

Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia urbanistica e di edilizia.

#### **Art.14 - RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO**

Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo.

All'atto della consegna dell'impianto sarà redatto un verbale di consistenza in contraddittorio tra il gestore e il Settore dell'U.T.C. competente in materia.

Non è considerata danno la normale usura secondo un corretto utilizzo.

Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento.

Nel caso di cessazione anticipata della concessione il Comune, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dal Concessionario in ottemperanza a quanto stabilito con la specifica convenzione di concessione, su perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

#### **Art. 15 – CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE**

Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente concessionario, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli. Viene pronunciata la decadenza della concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui al precedente art. 9;
- accertamento dell'occultamento di avanzi economici o di divisioni di utili; i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione;
- esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
- mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
- cessione della concessione.

La concessione può essere revocata nei seguenti casi:

- per gravi motivi di ordine pubblico;
- per il venire meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" costituente una delle finalità della presente convenzione.

La Concessione può essere risolta per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:

- grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria;
- gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;

- rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- chiusura ingiustificata e non comunicata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni - anche non consecutivi - nel corso di un esercizio finanziario.

Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società/ditta. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata al Comune almeno tre mesi prima.

#### **Art.16- PENALITA' – INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE**

Le penali di cui alla presente convenzione, sulla base della consistenza dell' impianto sportivo, previa contestazione da parte del Comune, si applicano per i seguenti inadempimenti o inosservanze del presente Regolamento:

- per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti €. 50,00;
- per opere di manutenzione ordinaria non effettuate di cui all'art. 12 della presente convenzione €. 500,00;
- per non ammissione immotivata di soggetti alla utilizzazione del complesso sportivo €. 100,00.

In tutti in casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, il Comune ha diritto ad incamerare direttamente, per via amministrativa, la cauzione, che nel termine suddetto deve essere reintegrata dal concessionario, pena decadenza della concessione.

#### **Art. 17 CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di concessione della gestione;

Competente per qualsiasi azione o controversia giudiziaria è il Foro di Ragusa.

#### **Art. 18 – DISPOSIZIONI FINALI**

Tutte le spese relative alla stipula della presente convenzione sono a carico del concessionario così come a carico dello stesso sono tutti i tributi comunali non diversamente disciplinati dalla presente convenzione e dal vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi.

Per quanto non previsto nella presenta convenzione le parti dichiarano di rifarsi alle norme del Codice Civile in materia.

p. L'AMMINISTRAZIONE

---

p. IL CONCESSIONARIO

---

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO



IL V. SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Valeria Drago

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

**a t t e s t a**

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line  
(Sig.ra Arrabito Carmela)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,  
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 3-10-18:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).



IL V. SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Valeria Drago